



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 33/23 DEL 11.09.2024

Oggetto: Recepimento dell'Accordo per la gestione dei pazienti con misura di sicurezza (Rep. Atti CU/188/2022). Istituzione del Punto Unico Regionale (P.U.R.).

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale premette che con il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211 "Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri", convertito con modificazioni dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9, all'art. 3-ter, vengono fornite disposizioni per "il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari" prevedendo, tra l'altro, che "con decreto di natura non regolamentare (...) sono definiti (...) ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione di strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia", e disponendo l'istituzione delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS).

Ricorda l'Assessore che le REMS "sono destinate alle persone con misura di sicurezza detentiva disposta dall'Autorità Giudiziaria nel rispetto del principio di gradualità di cui all'articolo 3-ter, comma 4, D.L. n. 211/2011" e rispondenti "ai requisiti strutturali e organizzativi indicati nell'Allegato A del D. M. 1 ottobre 2012 e sono dotate di un Responsabile Dirigente Psichiatra coadiuvato da personale sanitario, tecnico e amministrativo".

L'Assessore evidenzia che la complessità dei processi legati al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG), abbia richiesto che il sistema delle REMS, coinvolgesse un livello d'intervento sia giudiziario che sanitario assistenziale, in quanto "il ricorso alla REMS è subordinato alla verifica, da parte dell'Autorità Giudiziaria, degli elementi dai quali emerge che ogni altra soluzione non è idonea a garantire un percorso di cura appropriato per il soggetto cui applicare una misura di sicurezza" proprio "nel rispetto del principio di extrema ratio del ricovero in REMS" e che la Giunta regionale ha istituito la REMS in via temporanea con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/21 del 10.3.2015 e via definitiva con la Delib.G.R. n. 30/21 del 20.6.2017.

Inoltre, l'Assessore riferisce che la principale vocazione terapeutico-riabilitativa delle REMS è finalizzata al recupero di abilità, autonomia e benessere psico-sociale dell'individuo, favorendo la sua reintegrazione nella vita sociale e lavorativa, e che per "ogni paziente al quale è applicata una misura di sicurezza è definito uno specifico progetto terapeutico-riabilitativo individualizzato (P.T.R. I.) periodicamente verificato", che tenga conto dei suoi individuali bisogni assistenziali in un'ottica di



raccordo e collaborazione con i servizi di salute mentale territoriali e con le autorità giudiziarie competenti.

L'Assessore, a tale proposito, rappresenta che, a seguito dell'Accordo della Conferenza unificata Stato-Regioni, n. 188/CU del 30 novembre 2022 "Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, sulla proposta del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di collaborazione interistituzionale inerente la gestione dei pazienti con misura di sicurezza, ai sensi dell'articolo 3-ter, decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81 e del D.M. 1° ottobre 2012 (Allegato A), recante "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia", le Regioni e le province autonome provvedono a individuare un Punto Unico Regionale (P.U.R.), con l'obiettivo di fornire supporto all'Autorità giudiziaria (A.G.) "al fine di dare esecuzione ai provvedimenti applicativi di misura di sicurezza detentiva in base al principio di territorialità".

In base al principio di collaborazione tra le parti, l'Assessore riferisce che ai sensi del suddetto Accordo "le Regioni e le Province Autonome assicurano all'Autorità Giudiziaria tutto il supporto necessario ai fini della esecuzione dei provvedimenti applicativi delle misure di sicurezza detentive e non, nell'ambito di percorsi assistenziali il più possibile condivisi e idonei per la cura dei pazienti psichiatrici autori di reato"; in base allo stesso principio, inoltre, il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) "si impegna a svolgere ogni utile funzione di raccordo e coordinamento tra l'Autorità Giudiziaria, i Punti Unici Regionali ed i DSM, ricevendo dall'Autorità Giudiziaria e condividendo le richieste di collocazione di soggetti nelle REMS e la copia dei provvedimenti applicativi della misura di sicurezza detentiva".

L'Assessore evidenzia che, nell'art. 3 del suddetto Accordo, si dispone che "previa formale istituzione e assegnazione delle relative competenze da parte delle Regioni" il P.U.R. debba operare d'intesa ed in costante raccordo con i DSM e con le ASL, cui compete l'erogazione delle prestazioni sanitarie, impegnandosi a porre in essere l'attività prevista dal medesimo articolo, cui integralmente si rimanda.

L'Assessore propone che il P.U.R. presenti una composizione multiprofessionale così come segue:

1. il coordinatore della rete regionale della sanità penitenziaria;



2. i direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale (DSM) delle aziende sanitarie locali;
3. i responsabili dei servizi di psichiatria forense;
4. il direttore della REMS;
5. un magistrato del Tribunale di sorveglianza di Cagliari, di Sassari e dell'Ufficio di sorveglianza di Nuoro;
6. un educatore professionale;
7. un assistente sociale;
8. uno psicologo.

Al fine di garantire la qualità della presa in carico integrata da parte dei servizi territoriali dei pazienti destinatari di provvedimento dell'autorità giudiziaria sono istituite, in ciascuna Azienda socio-sanitaria locale, le équipes forensi costituite dal seguente personale con competenze clinico-terapeutiche, assistenziali, riabilitative e sociali: psicologo, educatore professionale, assistente sociale.

Il monte ore di ciascuna figura professionale è stabilito da ciascuna ASL in misura sufficiente a coprire il fabbisogno di servizi in rapporto alla popolazione con provvedimento dell'autorità giudiziaria in carico ai DSM; lo psicologo, l'educatore professionale e l'assistente sociale previsti dal PUR sono nominati tra i professionisti delle équipes forensi.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, l'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale propone di recepire l'Accordo della Conferenza unificata Stato-Regioni, n. 188/CU del 30 novembre 2022 e in particolare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- di istituire il Punto Unico Regionale (P.U.R.) di cui all'art. 3 del suddetto Accordo e, con proprio successivo decreto, di indicare i nominativi del medesimo;
- di istituire per ciascuna ASL un'equipe forense composta da psicologo, educatore professionale, assistente sociale, in misura sufficiente a coprire il fabbisogno di servizi in rapporto alla popolazione con provvedimento dell'autorità giudiziaria in carico ai DSM.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Sanità sulla proposta in esame

DELIBERA



- di recepire l'Accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano n. 188/CU del 30 novembre 2022, concernente "Accordo, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, sulla proposta del Tavolo di consultazione permanente sulla sanità penitenziaria di collaborazione interistituzionale inerente la gestione dei pazienti con misura di sicurezza, ai sensi dell'articolo 3-ter, decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211 convertito in legge 17 febbraio 2012, n. 9, come modificato dal decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito in legge 30 maggio 2014, n. 81 e del D.M. 1° ottobre 2012 (Allegato A), recante "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi delle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia";
- di disporre, in attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento sopra richiamato l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, del Punto Unico Regionale (P.U.R.) il quale sarà composto dalle seguenti figure professionali:
 1. il coordinatore della rete regionale della sanità penitenziaria;
 2. i direttori dei Dipartimenti di Salute Mentale e delle dipendenze delle aziende sanitarie locali;
 3. i responsabili delle strutture semplici dipartimentali di psichiatria forense;
 4. il direttore della REMS;
 5. un Magistrato del Tribunale di sorveglianza di Cagliari, di Sassari e dell'Ufficio di sorveglianza di Nuoro;
 6. un educatore professionale;
 7. un assistente sociale;
 8. uno psicologo;
- di approvare che, con successivo decreto dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, si provvederà a indicare i nominativi del medesimo Punto Unico Regionale;
- di istituire presso le otto Aziende socio-sanitarie locali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le equipe forensi, costituite da un educatore professionale, un assistente sociale e uno psicologo, in misura sufficiente a coprire il fabbisogno di servizi in rapporto alla popolazione con provvedimento dell'autorità giudiziaria in carico ai DSM;
- di dare mandato alla Direzione generale della Sanità, all'Azienda regionale della salute



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 33/23
DEL 11.09.2024

(ARES) e alle ASL, per l'adozione degli eventuali rispettivi adempimenti di competenza necessari per l'attuazione della presente deliberazione;

- di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna.

Il Direttore Generale

Giovanni Deiana

La Presidente

Alessandra Todde